



Ordinanza sul contingentamento del gas

del ...

PROGETTO del 31 agosto 2022

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 31 capoversi 1 e 2 lettere a e b, 57 capoversi 1 e 4 nonché 60 capoverso 1 della legge del 17 giugno 2016² sull'approvvigionamento del Paese (LAP),

ordina:

Art. 1 Contingentamento

¹ Il gas naturale trasportato in condotta e i vettori energetici gassosi provenienti da fonti rinnovabili (gas) trasportati in condotta sono contingentati per coloro che trasformano il gas in energia termica o di processo (consumatori).

² Il contingentamento non si applica al gas destinato ai seguenti consumatori:

- a. economie domestiche private;
- b. ospedali, case per anziani e case di cura;
- c. polizia e pompieri;
- d. aziende che garantiscono l'approvvigionamento di acqua potabile, l'approvvigionamento di energia, la depurazione delle acque di scarico e lo smaltimento dei rifiuti;
- e. gestori di sistemi di riscaldamento degli scambi della rete ferroviaria nazionale.

³ Non si applica inoltre al gas destinato ai produttori di teleriscaldamento per i consumatori di cui al capoverso 2.

Art. 2 Calcolo dei contingenti

¹ I consumatori calcolano il contingente di gas a cui hanno diritto per un periodo di gestione.

RS

² RS 531

² Il consumo di riferimento per il calcolo del contingente del periodo di gestione è il consumo di gas relativo al dodicesimo mese civile precedente l'inizio del periodo di gestione.

³ Il consumo di riferimento è moltiplicato per il tasso di contingentamento.

⁴ Il consumatore che non è in possesso dei dati relativi al proprio consumo di gas calcola il contingente sulla base dell'ultimo conteggio del consumo mensile ricevuto dal suo fornitore. Può richiedere al fornitore informazioni sul consumo di gas.

⁵ Se i dati richiesti non sono in possesso né del consumatore né del fornitore, il consumatore calcola il suo contingente in base al consumo registrato dal suo contatore di gas, convertito in valore mensile.

Art. 3 Tasso di contingentamento

¹ Il tasso di contingentamento è indicato nell'allegato.

² Se la situazione dell'approvvigionamento lo richiede, il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca può adattare l'allegato. In particolare, può stabilire tassi di contingentamento diversi per i consumatori insediati nelle regioni al confine con la Germania, la Francia e l'Italia o riforniti tramite condotte del gas transfrontaliere.

Art. 4 Periodo di gestione

Un periodo di gestione dura un mese. Il primo periodo di gestione inizia con l'entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 5 Contingentamento di impianti bicom bustibili commutati

Gli impianti bicom bustibili soggetti all'obbligo di commutazione sono contingentati solo se il tasso di contingentamento è inferiore al [...] per cento. Per il calcolo si prende come riferimento il consumo medio mensile dall'inizio della commutazione.

Art. 6 Cessione di contingenti

La cessione di un contingente o di parte di esso è autorizzata solo a condizione che non venga compromessa la sicurezza dell'esercizio secondo l'articolo 31 della legge del 4 ottobre 1963³ sugli impianti di trasporto in condotta.

Art. 7 Obbligo di contabilizzazione e notifica e comunicazione dei dati

¹ I consumatori il cui acquisto di gas è contingentato hanno l'obbligo di tenere una contabilità del loro consumo di gas e della sua evoluzione, nonché della cessione e dell'acquisizione di contingenti di cui all'articolo 6, e di notificarli al gestore della rete del gas.

³ RS 746.1

² Il gestore della rete del gas trasmette all'organizzazione d'intervento in caso di crisi dell'industria svizzera del gas (OIC) i dati di cui al capoverso 1 qualora siano necessari per vigilare sul rispetto del contingentamento.

³ L'OIC stabilisce la portata, il tipo e la tempistica delle notifiche.

Art. 8 Vigilanza e controllo

¹ L'OIC vigila sul rispetto del contingentamento da parte dei consumatori il cui consumo annuo è superiore a 1 GWh.

² Effettua controlli a campione per verificare che il contingentamento sia rispettato dai consumatori il cui consumo annuo è inferiore a 1 GWh.

³ Se riscontra un superamento del contingente, lo comunica immediatamente al settore specializzato Energia.

Art. 9 Esecuzione

L'esecuzione della presente ordinanza spetta al settore specializzato Energia.

Art. 10 Entrata in vigore

¹ La presente ordinanza entra in vigore il... alle ore....⁴.

² Ha effetto fino al....

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio
Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

⁴ Pubblicazione urgente del ... ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

Allegato
(art. 3 cpv. 1 e 2)

Tasso di contingentamento

Il tasso di contingentamento ammonta al [...] per cento.

